



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 16;
- VISTO** il Regolamento Generale d'Ateneo (ultima modificazione: D.R. 376 del 18 febbraio 2016);
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo (ultima modificazione: D.R. n. 987 del 29 aprile 2016) ed, in particolare, l'art. 32;
- VISTO** il D.R. n. 978 dell'11 maggio 2017 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento per un biennio;
- VISTO** il D.R. n. 869 del 10 maggio 2018 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio degli Studenti e sono state indette le elezioni del Presidente del Consiglio;
- VISTO** il D.R. n. 1160 del 18 giugno 2018, con il quale la studentessa Jessica Rocca, matr. n. 464171, è stata nominata Presidente del Consiglio degli Studenti;
- VISTO** il D.R. n. 2654 del 30 novembre 2018, con il quale la studentessa Jessica Rocca, matr. n. 464171, è decaduta dalla carica di Presidente del Consiglio degli Studenti;
- VISTO** il D.R. n. 2508 del 19 novembre 2018 con il quale lo studente Geraci Daniele Antonino, matricola n. 457661, è decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti, per il Dipartimento di "Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali", in seno al Consiglio degli Studenti e la contestuale nomina, in surroga, dello studente Morabito Manuel Davide, matricola n. 462273;
- VISTO** il D.R. n. 2661 del 30 novembre 2018 con il quale la studentessa Chiara Rizzotto, matricola n. 472774, è decaduta dalla carica di rappresentante degli studenti, per il Dipartimento di "Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali" in seno al Consiglio degli Studenti;
- VISTO** il D.R. n. 2653 del 30 novembre 2018, con il quale la studentessa Miriam Signorino, matricola n. 454366, è decaduta dalla carica di rappresentante degli studenti, per il Dipartimento di "Scienze Politiche e Giuridiche" in seno al Consiglio degli Studenti;

- VISTO** il D.R. n. 2657 del 30 novembre 2018, con il quale la studentessa Jessica Rocca, matr. n. 464171, è decaduta dalla carica di rappresentante degli studenti, per il Dipartimento di “Medicina Clinica Sperimentale”, in seno al Consiglio degli Studenti;
- CONSIDERATO** che bisogna procedere alla nomina del Presidente del Consiglio degli Studenti;
- RAVVISATA** l’esigenza di anticipare la data di svolgimento delle elezioni al fine di consentire il regolare funzionamento del Consiglio degli Studenti.

per i motivi di cui in premessa,

DECRETA

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette le elezioni del Presidente del Consiglio degli Studenti. Il mandato del presidente eletto cesserà il 10 maggio 2019.

Art. 2

(Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 secondo il seguente calendario:

- **giovedì 20 dicembre 2018, prima votazione;**
- **giovedì 10 gennaio 2019, seconda votazione;**
- **mercoledì 16 gennaio 2019, votazione di ballottaggio.**

Art. 3

(Elettorato attivo e passivo)

L’elettorato attivo e passivo spetta ai componenti del Consiglio degli studenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 4

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall’art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. n. 1595 del 3 agosto 2018.

Art. 5

(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all’ufficio incaricato alla procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco.

Art. 6

(Metodo elettorale)

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra tre o più candidati, per l'individuazione dei due candidati chiamati al ballottaggio saranno preferiti i candidati più anziani in ruolo e, in caso di parità, i più anziani per età. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità, si procede al sorteggio.

Art. 7

(Seggio elettorale)

Con successivo provvedimento si procederà a costituire il seggio elettorale determinandone la composizione e l'ubicazione.

Art. 8

(Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 3 del presente decreto. Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali" il materiale necessario, 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio). Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà

dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 9
(Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati all'Unità Operativa Procedure Elettorali e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 10
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 11
(Nomina eletto)

L'eletto è nominato con Decreto Rettorale.

Art. 12
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo

Art. 13
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme della Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea